



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

Oggetto: Accreditalamento Servizi per il Lavoro.

AVVISO

Premessa

La Giunta Regionale con deliberazione n. 80 del 20 marzo 2015, in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 276/03, ha adottato le "linee guida" per l'accreditalamento dei soggetti pubblici e privati che, in regime di cooperazione con i Centri per l'Impiego, garantiranno l'erogazione di servizi per il lavoro idonei a garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Questa importante determinazione, costituisce, tra l'altro, il presupposto per il superamento delle criticità, dell'attuale sistema, ritenuta, dalla Commissione Europea specifica condizionalità "ex ante" della nuova programmazione FSE 2014-2020.

A tale scopo il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dirama il presente avviso in virtù del quale verrà istituito l'elenco dei soggetti accreditati all'erogazione di servizi per il lavoro, con l'obiettivo di rendere più efficienti i Servizi all'utenza.

Normativa di riferimento

Lo Statuto della Regione Siciliana;

Le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;

La legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive modificazioni;

Il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";

Il proprio Regolamento interno;

Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., recante: "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, commi 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144"

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., recante: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

La Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

La Raccomandazione (2013/C 120/01) del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani;



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";

Il Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l'art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014-2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;

Il Regolamento 7 marzo 2014, n. 215/2014/Ue (pubblicato su Guue 8 marzo 2014 n. L69) che stabilisce norme di attuazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

La Comunicazione COM (2012) 727 della Commissione del 5 dicembre 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro";

La Comunicazione COM(2013) 144 della Commissione del 12 marzo 2013 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";

La delibera di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cui sono state approvate le "linee guida per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro";

Il D.A. n. 7 del 24 marzo 2015;

ART. 1 OGGETTO

- L'accreditamento dei Servizi per il Lavoro rivolti alla persona, come definiti dall'art. 1 commi 3 e 4 delle linee guida, è riconosciuto per i seguenti ambiti:
 - a) servizi per il lavoro generali obbligatori (in prosieguo SGO);
 - b) servizi per il lavoro specialistici facoltativi (in prosieguo SSF);

ART. 2 DESTINATARI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

- L'istanza di accreditamento per i Servizi per il Lavoro può essere presentata dai seguenti soggetti:
 - a) Soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative ed i loro consorzi con capitale sociale superiore a € 25.000,00;



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

- b) Agenzie per il lavoro, autorizzate in via provvisoria a tempo indeterminato e iscritte all'Albo delle Agenzie per il lavoro a livello nazionale a norma dell'art. 4 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
- c) Università, con esclusione di quelle telematiche, e i consorzi universitari;
- d) Istituti Tecnici Superiori (ITS) costituiti secondo la forma della fondazione a norma dell'art. 6 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- e) Istituti di scuola secondaria di secondo grado statali e paritaria;
- f) CCIAA;
- g) Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di servizi da essi controllate;
- h) Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale, aventi come oggetto almeno una delle seguenti attività:
 - la tutela del lavoro;
 - l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali;
 - la progettazione e l'erogazione di servizi formativi con specifica esperienza maturata attraverso gli organismi denominati "Sportelli Multifunzionali";
 - la tutela della disabilità;
 - la promozione sociale;
 - il volontariato;
- i) Enti bilaterali;
- j) Comuni in forma singola o associata;
- k) Fondazione, istituita dall'Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, a norma dell'art. 6, co. 4, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i.;
- l) Istituti di patronato istituiti ai sensi della l. 152/2001.
 - I Centri per l'Impiego sono accreditati di diritto e pertanto esonerati dalla presentazione dell'istanza;
 - I soggetti di cui alle lett. c) d) ed e) dell'art. 2 delle linee guida sono inseriti di diritto per i SGO e a domanda per i SSF (Mod. A);
 - I soggetti di cui alla lett. j) sono accreditati di diritto, ad istanza, per SGO (Mod. B);
 - I soggetti di cui alle lett. a), b), g), h), i) e l) sono accreditati, ad istanza, per SGO e SSF (Mod. C)
 - I soggetti di cui alle lett. da c) a l) devono risultare iscritti all'albo delle agenzie per il lavoro previsto dall'art. 4 del D.Lgs 276/03;
 - L'istanza deve essere presentata mediante gli allegati modelli A, B e C, con procedura a sportello, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso consultabile sul portale della Regione Siciliana al seguente indirizzo <http://pti.regione.sicilia.it>, pagina istituzionale del Dipartimento Lavoro e trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata Dipartimento.Lavoro@certmail.regione.sicilia.it;
 - L'istruttoria delle istanze e della documentazione viene conclusa entro 30 giorni dalla data di presentazione.



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

ART. 3 REQUISITI

I requisiti per conseguire l'accreditamento sono i seguenti:

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono accreditarsi devono dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. I soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b), g), h), e i) debbono essere costituiti, alla data di presentazione della domanda, da almeno 1 anno;
 - b. I soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b), g), h), i), e l) che richiedono l'accreditamento debbono:
 - possedere documentata esperienza almeno annuale in merito a tutti i servizi per il lavoro di cui all'art. 1, comma 3;
 - possedere documentata esperienza almeno annuale per ognuno dei servizi per il lavoro di cui all'art. 1, comma 4, per i quali, eventualmente, si richieda l'accreditamento;
 - possedere un proprio sito internet, anche per l'eventuale erogazione via web dei servizi e una casella e-mail certificata per le comunicazioni con gli utenti.
2. I soggetti che intendono accreditarsi devono inoltre dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti di carattere giuridico e finanziario:
 - a. per i soggetti di cui all'art. 2, lettere a), b), g), h), i), k) e l) l'indicazione come oggetto sociale non esclusivo delle attività di servizio per cui si chiede l'accreditamento;
 - b. per tutti i soggetti di cui all'art. 2 - qualora costituiti nella forma di società di capitali - un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili; qualora costituiti in forma di società cooperativa, un bilancio sottoposto a revisione;
 - c. per tutti i soggetti di cui all'art. 2 - qualora costituiti nelle forme societarie - l'assenza di procedure concorsuali in corso o l'assenza di procedure per la dichiarazione delle stesse;
 - d. per tutti i soggetti di cui all'art. 2, l'applicazione per il proprio personale dipendente di un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali rappresentative a



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

norma del T.U. su rappresentanza e rappresentatività del gennaio 2014, salvo quanto previsto alla lettera "e";

- e. per i soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 2, segnatamente per ciò che riguarda il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, qualora non applichino un contratto collettivo, devono applicare degli atti che disciplinino istituti contrattuali aventi valore equivalente ad accordi e a contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali a norma del T.U. su rappresentanza e rappresentatività del gennaio 2014;
 - f. per tutti i soggetti di cui all'art. 2, essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone disabili;
 - g. per tutti i soggetti di cui all'art. 2, rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - h. per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2, l'assenza:
 - di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla L. 689/1981 e s.m.i. per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - di misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 646/1982 e s.m.i. o ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011
 - di comminazione, negli ultimi cinque anni, di sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al D.Lgs. 231/2001.
3. I soggetti che intendono accreditarsi devono altresì dimostrare, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti di carattere strutturale:
- a. disponibilità, in conformità alla normativa vigente, per tutta la durata dell'accREDITAMENTO, di una o più sedi operative nel territorio della Regione siciliana che siano:
 - 1) conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
 - 2) conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 3) conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità per le persone con disabilità.



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

In caso di mancata conformità il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti di cui al presente punto 3) a pena di sospensione dell'accreditamento;

- 4) idonee a garantire spazi e arredi per l'accoglienza e per l'attesa nonché disporre di servizi igienici;
- 5) aperte al pubblico in orario d'ufficio, per i locali adibiti all'accoglienza delle persone che non può essere inferiore a venti ore settimanali;
- 6) riportanti l'indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali:
 - degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'elenco regionale;
 - della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico;
 - dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché il nominativo del responsabile della unità organizzativa;
 - del logo della Regione Siciliana - ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative.

b. ogni sede operativa deve disporre di:

- 1) una sala adibita allo svolgimento di attività di gruppo e munita di postazioni informatiche.
- In caso di mancanza di tale requisito, il soggetto che richiede l'accreditamento è tenuto a dimostrare di poter erogare il servizio in un locale conforme gestito da un altro operatore accreditato, tramite apposito accordo scritto, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo a pena di sospensione dell'accreditamento;
- 2) un locale dotato di personal computer, collegati alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro;
 - 3) un ufficio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la privacy ai sensi della normativa vigente degli utenti durante i colloqui medesimi.
 4. Non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata per lo svolgimento delle attività di somministrazione e di intermediazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276.
 5. Non sono tenuti, altresì, a dimostrare il possesso dei requisiti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. qualora attestino, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i.



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

6. Le figure professionali attive presso gli operatori accreditati e preposte all'erogazione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 1 sono le seguenti:
 - a. responsabile organizzativo/amministrativo;
 - b. operatore del mercato del lavoro;
 - c. operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche.
7. E' compito dell'operatore accreditato garantire la presenza delle figure professionali superiormente identificate durante la somministrazione dei servizi per i quali è stato disposto l'accreditamento, anche nel caso di apertura di nuove sedi operative.
8. Le competenze specialistiche di cui alla lettera c) del comma 6 dell'art. 3 delle linee guida vengono individuate di volta in volta in occasione di specifici avvisi inerenti servizi per il lavoro specialistici.
9. Per gli enti già titolari di sportelli multifunzionali che conseguono l'accreditamento, le competenze degli operatori per i servizi specialistici, sono riconducibili a quelle di cui al modello idealtipico organizzativo ed operativo elaborato in coerenza con i requisiti di quadro generale previsti dal DM 166 del 25/05/2001.
Nell'ambito degli avvisi per i servizi specialistici l'esperienza e la riqualificazione professionale conseguita dai suddetti operatori iscritti all'albo di cui all'art. 14 della L.R. 24/76, costituisce oggetto di valutazione premiale.

ART. 4

ISTITUZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO

1. L'elenco dei soggetti accreditati sarà istituito con decreto del Dirigente Generale e pubblicato al seguente indirizzo <http://pti.regione.sicilia.it>, pagina istituzionale del Dipartimento Lavoro

ART. 5

DURATA

1. L'accreditamento concesso in via sperimentale, ha durata triennale;

ART. 6

SOSPENSIONE REVOCA E RINNOVO

1. La sospensione è disposta:
 - a) in caso in cui il soggetto accreditato a norma della presente disciplina non comunichi la variazione dei requisiti o delle condizioni che hanno determinato l'accreditamento;
 - b) in caso di difformità, di mutamento delle condizioni o della perdita dei requisiti previsti dall'art. 3, sanabile nel termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione del soggetto accreditato o dall'accertamento d'ufficio della stessa;



Regione Siciliana

*Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro*

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

- c) in caso di avvio di un procedimento amministrativo di controllo per la rilevazione, sia in sede di controlli d'ufficio sia su segnalazione di organi di vigilanza esterni, di irregolarità gravi;
- d) in caso di riscontro di eventuali difformità, mutamenti delle condizioni o della perdita dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento. Al soggetto interessato è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, per fornire eventuali chiarimenti o per sanare la situazione di irregolarità.

La sospensione, comunque, ha una durata massima di trenta giorni, decorsi i quali l'Amministrazione procede alla revoca o alla conferma dell'accreditamento stesso.

2. La revoca è disposta:

- a) in caso di esito negativo a seguito della verifica sulla ricorrenza o sul mantenimento dei requisiti previsti all'art. 3;
- b) in caso di accertamento di rilascio di false dichiarazioni, secondo quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- c) in caso di mancata comunicazione nei termini delle informazioni di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
- d) in caso di mancato ripristino nei termini della ricorrenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 3 accertato in seguito alla disposizione della sospensione;
- e) in caso di mancata presentazione, nel termine indicato dal successivo comma 4, della richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'elenco regionale;
- f) in ogni caso in cui, in esito ad un procedimento amministrativo di controllo avviato per gravi irregolarità, le controdeduzioni presentate non siano ritenute sufficienti a sanare le irregolarità riscontrate.

3. Entro e non oltre sessanta giorni prima della scadenza dell'accreditamento, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione all'elenco regionale, allegando la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti all'art. 3. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato per non oltre 60 giorni. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non può presentare una nuova domanda nei due anni successivi. Il soggetto accreditato deve, nell'interesse dei destinatari, portare a termine eventuali attività finanziate dalla Regione, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione. In caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate dalla Regione salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.

ART. 7

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

I Soggetti che conseguono l'accreditamento sono obbligati a:

- 1. erogare le prestazioni agli utenti nel rispetto dei principi di buona amministrazione, avendo a riguardo I fattori di pari opportunità e di non discriminazione, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento al lavoro;



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Il Dirigente Generale

2. interconnettersi con il Sistema Regionale informatico del Lavoro, con le banche dati nazionali ed internazionali del lavoro e della formazione, nei tempi e con le modalità definiti dal Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;
 3. erogare agli utenti i servizi di cui all'art. 1 della presente disciplina senza oneri, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
 4. segnalare all'Amministrazione ogni informazione utile per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
 5. comunicare tempestivamente ai Centri per l'Impiego l'eventuale rifiuto da parte dell'utente, senza giustificato motivo, di offerta di lavoro ovvero i casi di mancata presentazione ad una convocazione senza motivazione alcuna.
- Le accertate violazioni dei presenti obblighi determinano l'avvio delle procedure di sospensione o revoca di cui al precedente articolo

ART. 8

STANDARDS DEI SERVIZI PER IL LAVORO

1. Gli standards dei servizi per il lavoro sono definiti entro 60 giorni dalla pubblicazione delle linee guida sull'accREDITAMENTO

ART. 9

DIVIETO DI TRANSAZIONE COMMERCIALE

1. La titolarità dell'accREDITAMENTO non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è ammesso, altresì, il ricorso a contratti di natura commerciale con cui sia ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accREDITAMENTO, fatta eccezione per la possibilità di cessione dell'attività, o parte di essa, ad altri enti accREDITATI. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 2112 del cod.civ.

Il Dirigente Generale
Avv. Anna Rosa Corsello

